



COMUNE DI BUCCINO

Provincia di Salerno

C O P I A

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 15 del 1/2/2016

Oggetto: Aliquota TASI: Provvedimenti.

L'anno duemilasedici il giorno primo del mese di febbraio alle ore 9,30 nella Casa Comunale, la Giunta, legalmente convocata, si è riunita, sotto la presidenza del Sig. Nicola Parisi - Sindaco - nelle persone dei Sigg. :

			presenti assenti		
1	Nicola	PARISI	SINDACO	X	
2	Giuseppe Diego	BASTA	ASSESSORE		X
3	Maria	TRIMARCO	ASSESSORE	X	
4	Francesco	FARAO	ASSESSORE	X	
5	Domenico	SENATORE	ASSESSORE	X	
			Totale	4	1

Partecipa il Segretario Comunale, dott. Salvatore Tiano

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 1 comma 639 della legge n. 147/2013 ha istituito, a decorrere dal 01/01/2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'IMU, dalla TARI e dalla TASI, avente ognuna di essa una propria disciplina ed autonomia operativa;

VISTI:

- L'art. 1 della legge 147/2013 (Legge di Stabilità anno 2014), ed in particolare i commi 649 e successivi, relativi ai criteri di approvazione delle aliquote;
- L'art. 1 della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) comma 679 che modifica il comma 677 della legge 147/2013 e conferma per il 2015 le aliquote massime previste per l'anno 2014;
- L'articolo unico della Legge 208/2015 (legge di stabilità 2016) che:
 - al comma 10 e seguenti ha modificato la disciplina di cui all'art. 13 del D.L. 6/12/2011 n. 201, come convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011 n. 214 in materia di IMU;
 - Al comma 14 ha modificato l'art. 1 comma 669 della legge 147/2013 esentando dalla TASI gli immobili destinati ad abitazione principale sia del possessore dell'immobile che dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nella categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

Rilevato:

- Che con delibera n. 151 del 03/08/2015 della Giunta Comunale fu proposto al Consiglio Comunale la conferma dell'aliquota TASI nella misura percentuale deliberata per l'anno 2014, e che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 18 del 07/09/2015, in sede di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 approvò la predetta deliberazione di giunta comunale n. 151/2015 confermando, quindi, l'aliquota TASI deliberata per l'anno 2014 anche oper l'anno 2015;
- Che il comma 26 della legge n. 208 del 28/12/2015 (legge di stabilità 2016) ha previsto il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicate per l'anno 2015;
- Che il gettito della TASI era destinato alla copertura dei costi da sostenere da parte del Comune per i servizi indivisibili,
 - Manutenzione strade, parchi e giardini e verde;
 - Manutenzione e gestione del patrimonio;
 - Manutenzione e gestione dell'arredo urbano;

- Manutenzione e gestione della pubblica illuminazione;
- Che il gettito della TASI era stato previsto, con la citata deliberazione di G.C. n. 151/2015 in € 231.233,32 per una percentuale di copertura dei predetti costi pari al 56,00%;
- Che il minor gettito della TASI, a decorrere dall'anno 2016, sarà coperto dall'incremento del Fondo di Solidarietà, così come previsto dall'art. 1 comma 17 della legge n. 208 del 28/12/2015 (legge di stabilità 2016);

Ritenuto di dover proporre al Consiglio Comunale di adeguare la propria disciplina regolamentare della TASI al disposto normativo nazionale sopravvenuto nei seguenti termini:

- a) **A decorrere dall' 01/01/2016 sono esentati dall'applicazione della TASI:**
 - gli immobili destinati ad abitazione principale sia del possessore che dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare;
 - gli immobili assimilati ad abitazione principale ossia quelli appartenenti a Cooperative Edilizie a proprietà indivisa e destinati ad abitazione e relativa pertinenza dei soci assegnatari;
 - quelli posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricoveri o sanitari, non locati o concessi in comodato d'uso;
 - quelli posseduti da cittadini italiani residenti all'estero iscritti all' AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, non locati e non concessi in comodato;
 - quelli locati secondo la legge 8 febbraio 2001 n. 21 (alloggi sociali);
 - quelli posseduti ai sensi della legge 147/2013 art. 1 comma 707;
 - quelli assegnati al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - sono altresì esenti i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione;
- **Sono soggetti al pagamento della TASI, con l'aliquota dell' 1 per mille:**
 - i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano, in ogni caso, locati;
 - i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis D.L. n.133/1994;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile;

Ad unanimità di voti espressi nei modi e termini di legge,

delibera

1. La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato e che qui si intende integralmente riportata.-
2. Proporre, come con il presente atto propone, al Consiglio Comunale di adeguare la propria disciplina regolamentare sulla TASI al disposto normativo nazionale nei seguenti termini:
 - a) **A decorrere dall' 01/01/2016 sono esentati dall'applicazione della TASI:**
 - gli immobili destinati ad abitazione principale, non solo dal possessore, ma anche *"dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare"*;
 - I seguenti immobili assimilati ad abitazione principale:
 - gli immobili assimilati ad abitazione principale ossia quelli appartenenti a Cooperative Edilizie a proprietà indivisa e destinati ad abitazione e relativa pertinenza dei soci assegnatari;
 - quelli posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricoveri o sanitari, non locati o concessi in comodato d'uso;
 - quelli posseduti da cittadini italiani residenti all'estero iscritti all' AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, non locati e non concessi in comodato;
 - quelli locati secondo la legge 8 febbraio 2001 n. 21 (alloggi sociali);
 - quelli posseduti ai sensi della legge 147/2013 art. 1 comma 707;
 - quelli assegnati al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - sono altresì esenti i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola indipendentemente dalla loro ubicazione.-
3. **Sono soggetti al pagamento della TASI, con l'aliquota dell' 1 per mille:**
 - i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano, in ogni caso, locati;
 - i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9 comma 3 bis D.L. n.133/1994;
4. Sono considerate abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle di cui alla presente deliberazione e con le norme nazionali.-
5. **Dare atto che:**

- Il gettito della TASI sarà destinato alla copertura dei costi da sostenere da parte del Comune servizi indivisibili: Manutenzione strade, parchi e giardini e verde; Manutenzione e gestione del patrimonio; Manutenzione e gestione dell'arredo urbano; Manutenzione e gestione della pubblica illuminazione.
6. Il minore gettito della TASI, a decorrere dal 01/01/2016, sarà coperto dall'incremento del Fondo di Solidarietà, cos' come previsto dall' art. 1 comma 17 della Legge n. 208 del 28/12/2015 (Legge di Stabilità anno 2016).-
 7. Inviare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 comma 13 bis del D.L. n. 201/2011, per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nel portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1 comma 3 del D.Lgs. n. 360 del 28/09/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.-
 8. Trasmettere, ai sensi dell'art. 13 comma 15 del D.L. n. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze.-
 9. Dichiarare, con separata unanime votazione palese, la presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi del D.Lgs. n. 267/2000.-

Il Presidente

Dott. Nicola Parisi

F.to come originale



Il Segretario

Dott. Salvatore Tiano

F.to come originale

O Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/00

O Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/00

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata :

Affissa all'Albo Pretorio il - 5 FEB. 2016 registrata al n. _____ per prescritta

Publicazione di giorni quindici consecutivi e vi rimarrà fino alla scadenza.

Buccino il - 5 FEB. 2016

Il Responsabile dell'Albo Pretorio
F.to Sig. Sabato A. Trimarco



Il Segretario Comunale
F.to dott. Salvatore Tiano

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suesesa deliberazione :

() è stata dichiarata immediatamente esecutiva.

() è divenuta esecutiva per decorrenza termini.

Buccino il - 5 FEB. 2016



Il Segretario Comunale
F.to Dott. Salvatore Tiano

Trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari (art. 125 D. Lgs. n. 267/2000)

Buccino il - 5 FEB. 2016



Per copia conforme all'originale
Il Segretario Comunale
Dott. Salvatore Tiano